

## *Parte I*

# *Il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina*

*Salvatore Orlando\**

SOMMARIO: 1. Evoluzione normativa: la distinzione con la tratta di persone ed il bene giuridico tutelato. – 2. La condotta illecita. – 3. Il radicamento della giurisdizione. – 4. Soggetto passivo. – 5. Profili sanzionatori e responsabilità degli enti.

### *1. Evoluzione normativa: la distinzione con la tratta di persone ed il bene giuridico tutelato*

L'ordinamento spagnolo ha progressivamente implementato la normativa di fonte europea in materia di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, anche intervenendo direttamente sulle fattispecie incriminatrici già presenti nel codice penale spagnolo (*codigo penal*, "CPS") o introducendone di nuove. La relativa disciplina penalistica non è dunque prevista *extra codicem*, ma è il risultato di una evoluzione legislativa eccentrica nel panorama europeo che è segnata da due importanti riforme legislative: la *Ley Organica 5/2010* e, successivamente, la *Ley Organica 1/2015*.

In particolare, sin dal 2000 e fino al 2010, l'ordinamento spagnolo prevedeva un'unica fattispecie incriminatrice in

grado di punire tanto fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 318-*bis* CPS), quanto – quale circostanza aggravante – casi più gravi riconducibili alla tratta di esseri umani (art. 318-*bis*, comma 2, CPS)<sup>1</sup>.

In seguito, la *Ley Organica 5/2010* è intervenuta direttamente sull'art. 318-*bis* CPS<sup>2</sup>, abrogando il comma 2 ed inserendo nel codice penale spagnolo il Titolo VII *bis*, contenente un'unica disposizione – l'art. 177-*bis* CPS – sulla tratta di esseri umani, in ossequio al nuovo percorso di *armonizzazione legislativa* intrapreso dalla Comunità Europea, all'interno del terzo pilastro relativo alla “cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (GAI), con la Direttiva 2002//90/CE e la Decisione Quadro 2002/946/GAI<sup>3</sup>.

\* Assegnista di ricerca in diritto penale nell'Università di Palermo.

<sup>1</sup> Il reato di favoreggiamento all'ingresso irregolare nel territorio spagnolo o in altro territorio dell'Unione Europea è stato introdotto nel codice penale spagnolo con la *Ley Organica 4* dell'11 gennaio 2000 (con la riforma della *Ley de la extranjeria*, LOEx) sotto la rubrica “*Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros*”. Prima di allora, l'unica forma di favoreggiamento migratorio punita (e peraltro scarsamente ricorrente nella pratica) riguardava il favoreggiamento dell'ingresso irregolare di lavoratori stranieri (cfr. [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Admin/lo4-2000.html](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo4-2000.html)).

<sup>2</sup> La LO 5/2010 ha inoltre modificato l'art. 313, comma 1, del Codice Penale, limitando il tipo penale ai casi di favoreggiamento dell'emigrazione in modo fraudolento, ed eliminando il riferimento all'immigrazione clandestina. In altre parole, dall'entrata in vigore della riforma del 2010, oltre alla distinta classificazione della tratta di persone rispetto all'immigrazione clandestina, è stata eliminata la tipica duplicazione della stessa condotta (a favore dell'immigrazione) negli articoli 313, comma 1 (per i lavoratori) e 318 bis del codice penale (avente, invece, carattere generale).

<sup>3</sup> Direttiva 2002/90/CE del Consiglio del 28 novembre 2002 “volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali”, nonché alla decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28

La riforma in questione ha avuto il merito di uniformare l'ordinamento spagnolo agli *standards* internazionali indicati nella Convenzione di Palermo sul crimine organizzato e nei relativi Protocolli sullo *smuggling* e sul *trafficking*, delineando una distinzione normativa tra la fattispecie incriminatrice della tratta di persone e la fattispecie che punisce il traffico illecito di migranti, le quali erano invece in precedenza unificate all'art. 318-*bis* del *codigo penal*. Quest'ultima disposizione, nella versione attuale del codice, sanziona esclusivamente il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Con l'introduzione dell'art. 177-*bis* con la *LO 5/2010*<sup>4</sup>, è stata dunque legislativamente prevista una demarcazione dell'oggettività giuridica dei reati di tratta di esseri umani da un lato, e di traffico di migranti, dall'altro lato. Quest'ultimo è punito dalla fattispecie di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, che tutela i confini nazionali e funge da strumento di controllo dei flussi migratori.

Tra i beni giuridici protetti si annovera anche il diritto dello Stato di controllare la popolazione e di assicurare e garantire la sicurezza nazionale; così come, l'interesse a proteggere il migrante da pericolose forme di mercificazione<sup>6</sup>. Interessante,

novembre 2002, intesa a rafforzare il quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.

<sup>4</sup> Si tratta della "*Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal*", pubblicata sul BOE N: 152, 23/06/2010.

<sup>5</sup> Come espressamente indicato nella Relazione di accompagnamento alla riforma (Tribunale Supremo 330/10, 2-3).

<sup>6</sup> Così si legge nella Relazione di accompagnamento alla riforma, Tribunale n. 512/2016, del 10 giugno: «*Antes de la reforma se solapaban en el art.318 bis dos bienes jurídicos: de un lado, los flujos migratorios del Estado - y de otro los derechos de los extranjeros. La conducta violaba tanto el flujo migratorio como la dignidad del inmigrante y su derecho a no ser tratado como una mercancía. A partir de la reforma queda claro y sin*

a tal proposito, è la rubrica del Titolo XV *bis*, “*Reati contro i diritti dei cittadini stranieri*”, i quali vengono tutelati soltanto in modo indiretto, e dunque *ulteriore*, rispetto al controllo delle frontiere e dei flussi migratori, attraverso la previsione delle ipotesi aggravate in cui venga posta in pericolo la loro vita o integrità fisica (art. 318 *bis*, comma 3)<sup>7</sup>.

*fisuras que la protección del inmigrante ocupa un segundo plano y que el bien jurídico, en un régimen cuasi monopolístico, está representado por la protección de los flujos migratorios como interés común de la Unión. La víctima migrante deja de serlo como tal para ser objeto del delito”; “sancionándose esencialmente la vulneración de la normativa reguladora de la entrada, tránsito o permanencia de extranjeros en el territorio de la Unión (Directiva 2002/90/CE, de 28 de noviembre, y Decisión Marco 2002/946/JAI)».*

<sup>7</sup> Sul punto, ampiamente, si veda Tribunale Supremo, n. 298 del 13 maggio 2015, 9 in cui si evidenzia il *discrimen* tra le due fattispecie delittuose emerse a seguito della riforma, focalizzando l’attenzione sul bene giuridico tutelato, da un lato, la dignità della persona e, dall’altro, il controllo delle frontiere. In particolare, in altra pronuncia (Tribunale Supremo, n. 385 del 10 maggio 2012), si afferma che la riforma “ha cercato di affrontare il fenomeno dell’espansione dell’emigrazione guardandolo dalle sue diverse prospettive in relazione ai beni giuridici tutelati: immigrazione clandestina di cittadini stranieri (art. 318-*bis* c.p.); immigrazione di lavoratori stranieri (art. 313); e tratta di esseri umani (nuovo art. 177-*bis*, Titolo VII-*bis*: “Tratta di esseri umani”). La parziale sovrapposizione dei tre precetti di cui sopra può avvenire con una certa frequenza, poiché in tutti e tre i precetti la dignità e la libertà dei soggetti passivi del reato ne risente, anche se in misura diversa. I casi in cui la lesione di tali beni è grave, fino ai limiti dello sfruttamento degli esseri umani, costituiscono oggi il nuovo reato di cui all’art. 177-*bis*, distinguendo così tali condotte dall’art. 318-*bis*, che fino ad oggi non ha contemplato in modo adeguato e sufficiente il fenomeno della tratta di esseri umani fino al limite dello sfruttamento, fenomeno che, secondo i trattati e le convenzioni internazionali sottoscritti dalla Spagna, ha richiesto una autonoma definizione delittuosa.

Orbene, la tutela dell’articolo 318-*bis* si concentra già maggiormente sulla difesa degli interessi dello Stato nel controllo dei flussi migratori, anche se la norma va interpretata nel senso di rivolgersi ai casi di lesione

Dunque, l'art. 318-*bis* CPS intende proteggere i confini nazionali e migliorare il controllo dei flussi migratori<sup>8</sup>. D'altronde, con la novella legislativa "ciò che viene sanzionato è l'aiuto intenzionale all'ingresso o al transito nel territorio spagnolo di immigrati extracomunitari, in violazione delle disposizioni amministrative, nonché al loro soggiorno nel nostro territorio, in questo caso solo quando la condotta è fatta a scopo di lucro, con l'obiettivo di rispettare il diritto europeo in una materia di interesse comune, come il controllo dei flussi migratori. E solo nei casi aggravati di pericolo per la vita o l'integrità del migrante, si tiene debitamente in conto il bene giuridico riconosciuto nel Titolo, "Delitti contro i diritti dei cittadini stranieri"<sup>9</sup>.

Inoltre, a seguito della riforma del 2010, la tratta di persone punita all'art. 177-*bis* CPS si differenzia dal traffico illecito di persone (art. 318-*bis* CPS), oltre che per il diverso bene giuridico tutelato, anche per le seguenti ragioni<sup>10</sup>:

a) l'art. 177-*bis* CPS si consuma senza il consenso del soggetto, con un consenso viziato o, in ogni caso, nei confronti di minori di età, mentre l'art. 318-*bis* CPS si realizza con il consenso del migrante extracomunitario, salva l'ipotesi aggravata dell'art. 318 *bis*, comma 3 lett. b) CPS, su cui *infra*;

della dignità e della libertà degli stranieri vittime di un flusso migratorio illegale quando il grado di lesione di tali diritti non raggiunge, date le circostanze del caso specifico, la gravità insita in un autentico sfruttamento che possa, invece, consentire di parlare di tratta di esseri umani. Né si può dimenticare che l'art. 318 *bis* continua a riferirsi letteralmente al traffico illegale di persone e non solo all'immigrazione clandestina"

<sup>8</sup> Ampiamente, CORCOY BIDASOLO, MIR PUIG, *Comentarios al Código Penal*, II Ed., Tirant lo Blanch, Madrid, 2015, 652.

<sup>9</sup> Tribunale Supremo, n. 807 del 20 ottobre 2016, 8.

<sup>10</sup> Cfr. CORCOY, MIR PUIG, *cit.*, 662.

b) nell'art. 177-*bis* CPS è indifferente la nazionalità delle vittime;

c) l'art. 318-*bis* CPS prevede il dolo generico, l'art. 177-*bis* CPS prevede invece anche un dolo specifico di sfruttamento;

d) l'art. 177-*bis* CPS non esige il carattere transnazionale della condotta, a differenza di quanto statuito dall'art. 318-*bis* CPS<sup>11</sup>.

In definitiva, trattandosi di due fattispecie di reato eterogenee, è ammessa la possibilità che esse si realizzino in concorso<sup>12</sup>. A seguito della *LO 5/2010*, l'art. 177-*bis* CPS sia nella forma base che in quelle aggravate, prevede pene più severe rispetto all'art. 318-*bis* CPS.

<sup>11</sup> Emblematica di questo percorso argomentativo circa l'individuazione del *discrimen* dei due tipi delittuose è la decisione del Tribunale Supremo, n. 211 del 26 aprile 2016 che ha evidenziato come “la distinzione tra traffico di migranti (di cui all'art. 318-*bis* CPS) e la tratta di persone (art. 177-*bis* CPS) non è stata chiarita nella nostra legge positiva. La gravità delle sanzioni previste per l'immigrazione clandestina ha portato a errori [...]. Entrambi i comportamenti postulano il movimento degli esseri umani, di solito per scopo di lucro. Tuttavia, nel caso della tratta ci devono essere due elementi aggiuntivi rispetto all'immigrazione clandestina: a) una forma di reclutamento che avvenga con violenza, intimidazione, inganno, abuso di potere o pagamento di un prezzo; e b) uno scopo di sfruttamento, soprattutto sessuale. Nel caso della tratta di esseri umani, la principale fonte di reddito per gli autori del reato e il motivo economico alla base del reato sono i proventi ottenuti dallo sfruttamento delle vittime nella prostituzione, nel lavoro forzato, nel prelievo di organi o in altre forme di abuso; mentre nel caso dell'immigrazione illegale, il prezzo pagato dall'immigrato irregolare, se effettuato nella forma aggravata dello scopo di lucro, è l'unica fonte di reddito, e non viene solitamente mantenuto alcun rapporto persistente tra l'autore del reato e l'immigrato una volta giunti a destinazione”.

<sup>12</sup> Così si legge nella relazione di accompagnamento alla riforma, Tribunale Supremo 298/15, 13-5, FJ 5.

Per altro verso, con la riforma intervenuta con la *Ley Organica 1/2015*<sup>13</sup>, si è inteso perseguire principalmente tre finalità<sup>14</sup>:

a) definire con maggiore chiarezza le condotte costitutive dell'immigrazione clandestina in conformità ai criteri della normativa europea, differenziando il traffico illegale di migranti dalla tratta di esseri umani, come stabilito dalla Direttiva 2002/90/CE;

b) armonizzare i limiti edittali, in modo da prevedere una pena più lieve e proporzionata per le condotte di traffico di migranti, rispetto alla più grave condotta di tratta di persone;

c) realizzare una conversione legislativa del contenuto della Direttiva 2009/52/CE.

In questo senso, si pone la giurisprudenza unanime secondo cui la riforma *de qua* ha inteso limitare il ricorso all'art. 318-*bis* soltanto a quelle forme delittuose di “minore entità”<sup>15</sup>, stabilendo, in definitiva, una demarcazione concettuale tra la tratta e il traffico di persone. Ne consegue, dunque, come meglio si dirà, che il reato di traffico di persone sanzionerebbe – atteso peraltro il consenso del migrante –

<sup>13</sup> Si tratta della “*Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal*”, pubblicata sul BOE n. 77, 31/03/2015. Si noti che, secondo costante giurisprudenza, a seguito della modifica intervenuta con la LO 1/2015 la nuova formulazione dell'art. 318-*bis* CPS si considera più favorevole al reo, con la conseguenza che – nell'ottica del rispetto del principio del *favor rei* – troverà applicazione la nuova disciplina anche per fatti commessi in precedenza, così Tribunale Supremo, n. 807 del 27 ottobre 2016.

<sup>14</sup> CORCOY, MIR PUIG, cit., 1129. Si veda in particolare il *Preambulo XXV* della *Ley Organica 1/2015* esemplificativo degli obiettivi che il legislatore si era prefissato con la riforma.

<sup>15</sup> Così, Audiencia Provincial, n. 47 del 4 febbraio 2017, 4, in cui parla, per un verso, di “*supuestos de minor entidad*” e, per altro verso, di “*especial gravedad*” con riferimento all'ipotesi di tratta di esseri umani.

soltanto la violazione delle norme in materia di controllo dei flussi migratori<sup>16</sup>.

Secondo la giurisprudenza, non sarebbe sufficiente dimostrare l'eventuale violazione delle norme amministrative in materia di immigrazione<sup>17</sup>, ma deve essere un'azione che, da una osservazione oggettiva, sia dotata di una possibilità minima di incidere negativamente sul bene giuridico. Dal punto di vista del bene giuridico – che, come visto, sarebbe il controllo dei flussi migratori – la sua sistematica collocazione in un nuovo Titolo XV *bis* sotto la rubrica dei reati contro i diritti dei cittadini stranieri, impone che, dalle circostanze concrete in cui si manifesta la condotta, consentano di apprezzare l'esistenza di una qualche forma di offesa rilevante per quel bene protetto *come conseguenza* dell'atto di favorire il traffico illegale o l'immigrazione clandestina. Infatti, sostengono i giudici di legittimità “il precetto richiede un effetto negativo rilevante, attuale o seriamente probabile sui diritti dei cittadini stranieri”<sup>18</sup>, con la conseguenza che “l'interesse dello Stato a controllare i flussi migratori, già tutelato da un'azione amministrativa, trova protezione penale solo se i diritti dei cittadini stranieri sono lesi dalla condotta [...]”<sup>19</sup>.

## 2. *La condotta illecita*

Quanto alla condotta illecita, il comma 1 dell'art. 318 *bis* CPS riguarda la fattispecie base di traffico illecito di migranti.

<sup>16</sup> Tribunale Supremo, n. 188 del 4 marzo 2016.

<sup>17</sup> Tribunale Supremo, n. 678 del 23 ottobre 2014.

<sup>18</sup> Tribunale Supremo, n. 1465/2005.

<sup>19</sup> Tribunale Supremo, n. 1087/2006; altresì, di recente, Tribunale Supremo, n. 188 del 4 marzo 2016.

La condotta tipica è quella di chiunque (reato comune) aiuti – con dolo generico, o anche nella forma del dolo eventuale<sup>20</sup> – un straniero al fine di: a) consentire l’ingresso; oppure, b) far transitare. La norma utilizza l’espressione “*ayudar*”, riprendendo testualmente la *lettera* dell’art. 1 della Dir. 2002/90/CE.

Si tratta di un reato di mezzi determinati (*delito de medios determinados*), ossia di una fattispecie in cui l’aiuto deve essere prestato in modo tale da violare la legislazione nazionale sull’ingresso degli stranieri – ossia, contravvenendo alla LOEx e alle disposizioni complementari del settore. Per tale ragione, la disposizione si considera una “*legge penale in blanco*”<sup>21</sup>, nel senso che – facendo ricorso alle parole del Tribunale Supremo – per integrare gli elementi costitutivi del reato “dobbiamo rimetterci alla normativa *extra codicem* amministrativa sull’ingresso degli stranieri nel territorio nazionale”<sup>22</sup>.

Non appare peregrino evidenziare come lo sforzo giurisprudenziale, in materia, si sia appuntato sulla necessità di

<sup>20</sup> La giurisprudenza ha ritenuta atipico il comportamento di chi accolga o dia ospitalità ad uno straniero, a prescindere anche dalla durata della permanenza – senza avere la consapevolezza che lo stesso non sia in possesso di regolare permesso di soggiorno, così Audencia Provincial di Ourense, n. 47 del 4 febbraio 2017.

<sup>21</sup> A tal proposito, potendosi sovrapporre le mere irregolarità amministrative con le infrazioni della *legislacion de extranjeria* che possono comportare una risposta penale, il Tribunale Supremo impone l’accertamento della concreta infrazione amministrativa: non è sufficiente una mera *irregolarità*, ma è necessaria una condotta qualificabile come violazione delle norme amministrative e, inoltre, che il *modus operandi* sia tale che dal comportamento esteriore dell’autore possa essere ritenuta la volontà di perseguire altre finalità oltre a quella di fare entrare lo straniero nel territorio nazionale.

<sup>22</sup> Audencia Provincial di Ceuta, n. 14 del 27 gennaio 2008.

individuare un *discrimen* tra ciò che deve avere rilevanza penale e ciò che, invece, residua nell’ottica di una sanzione meramente amministrativa. Attesa la formulazione legislativa nei termini sopra descritti in cui la legittimazione repressiva sembra prendere le mosse da una mera violazione di regole amministrative, ci si avvede della preoccupazione del giudice spagnolo di evitare il ricorso allo strumento penalistico *tout court*.

Così, in varie pronunce, il Tribunale Supremo ha chiarito che la violazione delle regole interne sui flussi migratori, di natura amministrativa, deve essere *determinante* per conseguire il risultato dell’ingresso nel territorio nazionale<sup>23</sup>: a tal fine, a titolo esemplificativo, è stata ritenuta *idonea* ad integrare la fattispecie incriminatrice la condotta di colui che facilita l’ingresso in Spagna per mezzo di “pateras” (ossia, letteralmente zattere) che *eludono* i controlli doganali per consentire lo sbarco sulle coste ed in luoghi non autorizzati all’ingresso legale, configurandosi come “mezzo fraudolento” (*medio fraudulento*) per eludere il sistema di controllo istituito dall’Unione Europea per gestire l’accesso dei cittadini stranieri<sup>24</sup>.

Nel caso di specie, dunque l'ingresso in Spagna per mezzo di "pateras" o imbarcazioni che eludono i controlli doganali per sbarcare clandestinamente gli immigrati sulle coste in luoghi non autorizzati all'ingresso legale nel Paese, non solo costituisce una violazione "molto grave" delle norme amministrative, ma si configura come un mezzo fraudolento per eludere il sistema di controllo istituito dall'Unione Europea volto a limitare l'accesso dei cittadini stranieri al di fuori dell'Unione.

<sup>23</sup> Così, Tribunale Supremo, n. 807 del 27 ottobre 2016, 8.

<sup>24</sup> *Idem*, 8.

Per un verso, si pone in debita luce la vera natura del nuovo reato di traffico di migranti, che – secondo la giurisprudenza – integra un’ipotesi di *eterointegrazione amministrativa*. Secondo quanto previsto dall'articolo 318 bis, questa fattispecie di reato, che in realtà tutela la politica dell'immigrazione, pur mantenendo ferma la tutela dei diritti dei cittadini stranieri, richiede in ogni caso la violazione della normativa in materia di ingresso, soggiorno o transito degli stranieri. Mentre nel crimine di tratta di esseri umani questa violazione non si configura come elemento tipico, atteso che gli elementi rilevanti sono il consenso viziato e la finalità dello sfruttamento<sup>25</sup>.

Il reato non si realizza dunque se la condotta di aiuto consiste nell’agevolare un cittadino extracomunitario ad entrare in Spagna legalmente, ossia con la documentazione in regola e per intraprendere un’attività lavorativa legale.

Per altro verso, il concetto di *traffico* di cui all’art. 318-bis CPS ricomprenderebbe anche l’acquisto di biglietti aerei per soggetti che non abbiano il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, consentendogli di attraversare il confine in qualità di turisti ed avendo l’intenzione di rimanere illegalmente senza regolarizzare la situazione<sup>26</sup>.

In definitiva, la giurisprudenza appare unanime nel riconoscere che il traffico di persone si risolva in “*qualquier movimiento de personas extranjerias que trate de burlar la legislación española sobre inmigración*”<sup>27</sup>, ossia “qualsiasi

<sup>25</sup> In questi termini, Audiencia Provincial di Lleida, n. 310 del 14 luglio 2017.

<sup>26</sup> Così, Tribunale Supremo, n. 167 del 24 marzo 2015;

<sup>27</sup> Così, tra gli altri, Tribunale Supremo, n. 196 del 23 marzo 2011, in cui i giudici di legittimità distinguono altresì due ipotesi: *permanenza legale* che diventa, in seguito, illegale ed ingresso illegale. Nel primo caso,

movimento di stranieri che cercano di violare la legislazione spagnola sull'immigrazione". In questo senso, assume rilevanza particolare la *Ley de Extranjeria* (LOy), in particolare l'art. 25 che regola i requisiti per l'ingresso nel territorio spagnolo, stabilendo che lo straniero che intende entrare in Spagna deve farlo attraverso i luoghi all'uopo previsti, essere dotato di un passaporto o documento di viaggio che certifichi la sua identità. Allo stesso modo, essi devono presentare i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno e dimostrare di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti per il periodo in cui intendono soggiornare in Spagna o di essere in grado di ottenere legalmente tali mezzi.

Si tratta, peraltro, di un reato di *mera actividad*, ossia di mera condotta<sup>28</sup>, che si consuma con il compimento indiscriminato di attività di reclutamento, trasporto, intermediazione o qualsiasi altra attività che favorisca l'immigrazione clandestina, e ciò indipendentemente dal risultato effettivamente conseguito<sup>29</sup>.

Le condotte successive all'ingresso clandestino - come ad esempio il fatto di accogliere il migrante o di prelevarlo in un porto o aeroporto, una volta che sia arrivato sul suolo spagnolo, per occultarlo o trasportarlo - si considerano

ritengono i giudici che si incorrerà in una sanzione amministrativa, mentre nel secondo caso la condotta di favoreggiamento ha incontestabile rilevanza penale, a prescindere dalla responsabilità dello straniero che può rispondere solo in sede amministrativa.

<sup>28</sup> In una pronuncia meno recente, il Tribunale Supremo n. 788/2003, a tal proposito, chiarisce che "qualsiasi azione prestata all'inizio o durante il ciclo migratorio e che favorisca la realizzazione della condizioni di irregolarità è inclusa nella condotta tipica".

<sup>29</sup> Così, Tribunale Supremo, n. 196 del 23 marzo 2011

ricomprese nella formulazione dell'art. 318-*bis* CPS, essendo modalità delle condotte di transito o di permanenza illegale.

Il comma 2 prevede una circostanza aggravante che consiste nel favoreggiamento della permanenza irregolare che, in questo caso, deve, invece, essere posta in essere con uno *scopo di lucro*, che è dunque elemento costitutivo del reato. Per altro verso, qualora la condotta di *traffico de migrantes* diretta a consentire l'ingresso dello straniero sia commessa con scopo di lucro, quest'ultimo si atteggia come circostanza aggravante e non come elemento costitutivo del reato: in questo senso, la dottrina ritiene che il bene giuridico tutelato sia innanzitutto il controllo delle frontiere dello Stato e l'interesse al controllo dei flussi migratori, posto che l'elemento dello scopo di lucro – non incidendo sulla lesione del bene tutelato – soltanto come ipotesi di aggravamento della pena<sup>30</sup>.

Inoltre, si ritiene che, sebbene il tipo delittuoso alluda a “persone” (utilizzando, quindi, la forma plurale), non è necessario che l'attività coinvolga più di una persona per essere tipica: peraltro, se sono più le persone colpite, si configurerà un solo reato<sup>31</sup>.

Il comma 3 riguarda due circostanze aggravanti dell'ingresso e permanenza illegale, che ricalcano pedissequamente quanto al contenuto e alle sanzioni (da 4 a 8 anni di reclusione) il disposto dell'art. 1, comma 3, della Decisione Quadro 2002/956/GAI; e segnatamente:

a) aver commesso il fatto all'interno di una organizzazione criminale che si dedichi alla commissione di tali reati. A tal proposito, i requisiti essenziali sono stati individuati in via

<sup>30</sup> CORCOY, MIR PUIG, *cit.*, 1134-5.

<sup>31</sup> Tribunale Supremo, II Sez., 26 giugno 2007, ribadito, tra l'altro, in Tribunale Supremo, 21 dicembre 2012.

giurisprudenziale e sono gli stessi di quelli previsti nel caso di forma aggravata di tratta<sup>32</sup>. In tale ipotesi, i capi, amministratori e responsabili sono puniti più severamente. Modalità operative con un certo grado di organizzazione – idonee ad integrare la circostanza aggravante *de qua* – sono state accertate con riferimento ai flussi migratori dal Latinoamerica<sup>33</sup>, in cui i giudici hanno condannato gli imputati motivando che l'organizzazione "*risulta dall'aver dimostrato l'esistenza di un gruppo di persone che, attraverso questo precedente accordo, si erano impegnate nel traffico illegale di persone, ed in cui vi erano membri che gestivano i viaggi con vari mezzi in Perù e Argentina di cittadini colombiani, fornendo loro biglietti aerei e passaporti [...], mentre altri membri sono stati impiegati per dare alloggio a queste persone e altri ancora impartivano istruzioni affinché sapessero come comportarsi ai posti di frontiera, e, infine, altri che, sia in quei paesi o in Spagna, sono stati dedicati alla raccolta delle somme che sono state richieste a coloro che hanno viaggiato illegalmente*".

<sup>32</sup> Sono numerose le pronunce che giudicano casi di trasporto e favoreggiamento organizzato di stranieri verso la Spagna, tra cui meno di recente – a dimostrazione del fatto che gli attraversamenti illegali delle frontiere in particolare dal Nord Africa verso le coste dell'Andalusia (ossia, principalmente attraverso lo Stretto di Gibilterra) sono fenomeni non soltanto recenti– si veda, Tribunale Supremo, n. 1447 del 30 ottobre 2003, in cui i giudici di legittimità hanno condannato un gruppo criminale basato in Marocco che si dedicava al trasporto di cittadini marocchini nel territorio spagnolo, organizzando professionalmente il viaggio fino alla destinazione finale di Valencia dove gli stranieri venivano accolti in alcuni appartamenti a tal fine predisposti. Stesse dinamiche criminali vengono accertate sulla rotta che termina nelle isole Canarie, a largo delle coste del Marocco, su cui si veda, ad esempio, Tribunale Supremo, n. 270 del 13 maggio 2008.

<sup>33</sup> Su cui si veda Tribunale Supremo, n. 182 del 13 febbraio 2009, 7.

b) aver posto in pericolo la vita delle persone oggetto della violazione, o aver creato un pericolo per la commissione di lesioni gravi. Tale aggravante in particolare trova larga applicazione in giurisprudenza, ad esempio, con riguardo ai casi di viaggio intrapreso con condizioni metereologiche avverse; o guidando sotto effetto di alcol; o ancora, utilizzando mezzi di trasporto – le cc.dd. “pateras” o “cayucos”, zattere o imbarcazioni inidonee alla traversata – inadeguati per il tragitto.<sup>34</sup>

Il comma 4 descrive un’ulteriore forma aggravata di traffico illecito di migranti riguardante i casi di chi commetta “*i fatti avvalendosi della loro condizione di autorità, ufficio o funzionario pubblico*” (anche qui ricorrono i principi enucleati dall’art. 24 del codice penale spagnolo). Viene inquadrato come reato speciale improprio (*delito especial improprio*)<sup>35</sup>, ossia di un reato proprio commesso da un pubblico ufficiale

<sup>34</sup> Ad es. Audiencia Provincial de Las Palmas, n. 59 del 29 dicembre 2014, che ha punito lo scafista per traffico illecito di migranti nella forma aggravata per aver imbarcato 25 migranti senza giubbotti di salvataggio su una imbarcazione da pesca per realizzare una traversata dalle coste del Marocco alle Isole Canarie. Si veda altresì, Tribunale Supremo, 22 del 17 aprile 2013

<sup>35</sup> In Spagna, si distingue tra *delito comun*, che non richiede alcuna qualifica del soggetto agente ed il *delito especial*, che impone, invece, una qualifica specifica del soggetto agente ( si veda, ad esempio, art. 432 CPS). All’interno dei *delitos especiales*, si distinguono ulteriormente *delito especial propio*, che sono fattispecie criminose che descrivono condotte che possono essere commesse soltanto da soggetti qualificati, e *delito especial improprio*, che indica quelle condotte che possono essere commesse tanto da soggetti qualificati che non qualificati: ad esempio, la condotta di malversazioni a danno dello stato di cui all’art. 432 CPS, se commessa da un soggetto non qualificato può integrare il reato di furto).

secondo la descrizione di cui all'art. 24 CPS, il quale, tuttavia, non è necessario che agisca nell'esercizio delle sue funzioni<sup>36</sup>.

Nell'ordinamento spagnolo inoltre, la condotta dello straniero, che fa ingresso, permane o transita irregolarmente, non ha alcuna rilevanza penale e non è dunque presidiata da una sanzione penale. Sono tuttavia previste misure sanzionatorie di carattere c.d. *administrativo-sancionatorio*: si tratta cioè di illeciti amministrativi previsti nella LOEx, introdotta con la *Ley Organica 4/2000* dell'11 gennaio, *sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social*<sup>37</sup>.

Tra le novità della riforma del 2015, vi è stata l'introduzione di un'ulteriore fattispecie criminosa che consiste nell'aiutare uno straniero extracomunitario, con scopo di lucro, a rimanere nel territorio spagnolo in violazione della *legislación de extranjería*. Tale previsione ha adeguato la disciplina spagnola ai parametri previsti dalla Dir. 2002/90/CE

<sup>36</sup> Così, CORCOY BIDASOLO, MIR PUIG, *cit.*, 660. L'art. 24 CPS descrive le condizioni di autorità, ufficio o funzionario pubblico nei seguenti termini:

“1. *A los efectos penales se reputará autoridad al que por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia. En todo caso, tendrán la consideración de autoridad los miembros del Congreso de los Diputados, del Senado, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y del Parlamento Europeo. Se reputará también autoridad a los funcionarios del Ministerio Fiscal.*

2. *Se considerará funcionario público todo el que por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas”.*

<sup>37</sup> Legge organica 4/2000, dell'11 gennaio, sui diritti e libertà degli stranieri in Spagna e la loro integrazione sociale - [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Admin/lo4-2000.html](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo4-2000.html) , vedi altresì nt. 1.

all'art. 1, comma 1, lett. b), ove il dolo specifico dello scopo di lucro svolge una funzione selettiva della tipicità.

Il comma 1, cpv. della norma codicistica inoltre riprende testualmente l'art. 1, comma 2, della Dir. 2002/90/CE e prevede una *causa di giustificazione speciale* per i casi di *soccorso umanitario*<sup>38</sup>, la quale, ad opinione della dottrina, si collocherebbe a metà strada tra lo stato di necessità e l'esercizio di un diritto umanitario<sup>39</sup>. Da questo punto di vista, è bene precisare che la condotta di favoreggiamento, pur non potendo configurare un illecito meritevole di sanzione penale, può tuttavia violare le disposizioni in materia di *extranjeria* integrando dunque un illecito amministrativo, la cui sanzione può essere irrogata anche nei confronti del migrante illecitamente entrato nel territorio nazionale<sup>40</sup>.

L'aiuto umanitario non trova però nel codice penale spagnolo una precisa definizione. A fronte di tale indeterminatezza, la giurisprudenza tende ad interpretarlo restrittivamente, includendovi la nozione ricavabile dalle fonti internazionali. In particolare, si avrebbe soccorso umanitario qualora l'azione umanitaria abbia come finalità quella di salvare vite umane ed è conforme ai tre principi: a) dell'umanità: l'essere umano deve essere trattato umanamente in qualsiasi circostanza; b) dell'imparzialità: secondo cui il trattamento giuridico non deve basarsi sulla nazionalità, la razza, la religione o le opinioni politiche; c) della neutralità: secondo cui non bisogna tenere in considerazione le

<sup>38</sup> Così viene anche espressamente chiarito nell'*Exposicion de Motivos* della LO 5/2010, altresì Tribunale Supremo, n. 188 del 4 marzo 2016; Tribunale Supremo, n. 807 del 27 ottobre 2016.

<sup>39</sup> CORCOY, MIR PUIG, cit., 1133.

<sup>40</sup> Così, Audencia Provincial di Madrid, n. 211 del 26 aprile 2016.

controversie di natura politica, razziale, religiosa ed ideologica.

La disposizione sul soccorso umanitario fa inoltre espresso riferimento all'elemento soggettivo della causa di giustificazione, esigendo che l'obiettivo perseguito sia *unicamente quello di prestare un aiuto umanitario*. In quanto causa di giustificazione (e non *excusa absolutoria*)<sup>41</sup>, essa si applica a tutti i concorrenti nel soccorso umanitario<sup>42</sup>.

In conclusione, secondo le parole del Tribunale Supremo<sup>43</sup>, "in questa tipologia convergono due tipi di interessi complementari: da un lato, l'interesse dello Stato a controllare i flussi migratori, impedendone lo sfruttamento da parte della criminalità organizzata e, dall'altro, evitando situazioni di sfruttamento che minaccino i diritti e la sicurezza delle persone".

### 3. *Il Radicamento della giurisdizione*

La Spagna, come altri Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo, è porto di destinazione di imponenti flussi migratori via mare dal Nord Africa. Nell'ambito del contrasto al traffico di migranti via mare, anche le autorità spagnole hanno dovuto affrontare rilevanti questioni circa la possibilità di esercitare poteri coercitivi e giurisdizionali nei confronti

<sup>41</sup> L'*excusa absolutoria* è una figura dogmatica, la cui elaborazione si fa risalire agli studi ottocenteschi di Luis Silvela. Si tratta, secondo la dottrina dominante, di circostanze personali che, per ragioni di opportunità o di politica criminale, determinano l'esclusione della pena per un comportamento antiggiuridico e colpevole, cfr. Tribunale Supremo del 26 dicembre 1986; in letteratura, JIMENEZ SEGADO, *La exclusión de la responsabilidad criminal: Estudio Jurisprudencial penal y procesal*, Editorial Dykinson, Madrid, 2003.

<sup>42</sup> CORCOY, MIR PUIG, cit., 1134.

<sup>43</sup> Tribunale Supremo, n. 153 del 28 febbraio 2007.

delle imbarcazioni che vengono intercettare nelle cc.dd. acque internazionali (altresì “Alto Mare”), in cui – secondo disposizioni normative di natura internazionale – non sussiste la giurisdizione di alcun Paese, eccezion fatta per il principio di bandiera previsto dalla Convenzione di Montego Bay.

Le Corti spagnole che hanno giudicato queste ipotesi – sempre nell’ottica di non lasciare impunte condotte comunque lesive dei beni giuridici sopra menzionati a cui la tutela penale del traffico dei migranti è rivolta – si sono trovate a dovere fare buon governo delle categorie penalistiche domestiche, con particolare riferimento alle norme che regolano la validità della legge penale nello spazio.

Prescindendo dalle singole ipotesi venute alla cognizione dei tribunali spagnoli<sup>44</sup> – e che riguardano spesso moduli operativi sofisticati e volti principalmente ad eludere l’esercizio dei poteri coercitivi dello stato rivierasco (in questo caso, la Spagna) – il percorso motivazionale per il radicamento della giurisdizione spagnola prende le mosse dall’art. 23, comma 4, lett. d) della “*Ley Organica del Poder Judicial*”<sup>45</sup>, che include i reati di traffico di migranti tra quelli per i quali è

<sup>44</sup> I casi riguardano principalmente le operazioni di pattugliamento in Alto Mare a largo delle coste delle Isole Canarie e di fronte le coste africane della Mauritania e del Marocco. Le autorità spagnole, sospettando che si stia svolgendo un’attività criminale di traffico di migranti, sono legittimate ad intervenire ed eventualmente adottare misure coercitive consequenziali (Art. 4 Protocollo alla Convenzione di Palermo sul traffico di migranti).

<sup>45</sup> “*Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Jefatura del Estado*”, pubblicata sul BOE, n. 157, del 2 luglio 1985: BOE-A-1985-12666, il cui art. 23, comma 4 recita che “allo stesso modo, si avrà la giurisdizione spagnola per giudicare gli atti commessi da spagnoli o stranieri al di fuori del territorio nazionale che possono essere qualificati, secondo la legge spagnola, come uno qualsiasi dei seguenti delitti, qualora le condizioni ivi formulate siano soddisfatte: [...]

- lett. d) terrorismo, pirateria, traffico di esseri umani [...].”

riconosciuta la giurisdizione universale del giudice spagnolo: si parla in tal caso di *Justicia Universal*<sup>46</sup>, onde indicare quei reati che possono essere perseguiti dal giudice spagnolo ovunque commessi ed a prescindere dalla nazionalità del soggetto attivo e passivo.

Inoltre, come è stato affermato<sup>47</sup>, il diritto interno spagnolo dispone delle misure necessarie per l'efficacia degli accordi internazionali, con riguardo tanto ai profili sostanziali quanto processuali<sup>48</sup>.

Il BOE n. 295 del 10/12/2003 ha pubblicato il ventunesimo strumento del febbraio 2000 che ratifica il Protocollo “contro il traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima”, addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite “contro la criminalità organizzata transnazionale”, fatto a New York il 15 novembre 2000, il cui Protocollo è stato firmato a Palermo, il 13 dicembre 2000.

L'articolo 1 stabilisce che il Protocollo integra la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e sarà interpretato congiuntamente alla Convenzione. Si aggiunge che le disposizioni della

<sup>46</sup> Si veda, ampiamente, sul tema GARCÍA ARÁN, *El principio de Justicia Universal en la L.O. del Poder Judicial español*, in García Arán-Lopez Garrido (cur.), *Crimen Internacional y Jurisdicción Universal*, Valencia, 2000, 67; REBOLLO VARGAS, *El delito de tráfico ilegal de personas y la (in)competencia de la jurisdicción española en aguas internacionales*, in *Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 2009; PEREZ ALONSO, *Las últimas reformas del principio de justicia universal legalizadoras del al jurisprudencia “creativa” del Tribunal supremo español*, in *Estudios Penales y Criminológicos*, vol. XXXIII, 2012, 131-196.

<sup>47</sup> Tribunale Supremo, n. 934/2010, del 23 settembre 2010

<sup>48</sup> L'art. 96 della Costituzione spagnola riconosce che i Trattati internazionali, validamente sottoscritti, entrano a far parte dell'ordinamento interno.

convenzione si applicano, *mutatis mutandis*, al presente protocollo, salvo disposizioni contrarie in esso contenute.

In particolare, l'articolo 8 del Protocollo, come misura contro lo *smuggling* di immigrati via mare, autorizza, al comma 7, che ogni Stato parte, che abbia ragionevoli motivi di sospettare che una nave sia coinvolta nel traffico di immigrati via mare e non abbia nazionalità o batta bandiera di comodo, può visitare e perquisire la nave. Se vengono trovate prove che confermano il sospetto, tale Stato Parte adotterà le misure appropriate in conformità al diritto interno e internazionale, a seconda dei casi<sup>49</sup>.

Infine, quanto al *locus commissi delicti*, il reato si consuma in territorio spagnolo soltanto se il cittadino extracomunitario entra nel territorio nazionale, il quale include il mare territoriale e lo spazio aereo sovrastante compreso all'interno dei confini e le isole adiacenti. Nei casi in cui non dovessero riuscire a fare ingresso in territorio nazionale, la condotta può costituire un illecito amministrativo, secondo la *LEOx*.

#### 4. *Soggetto passivo*

Soggetto passivo del reato di *smuggling* può essere chiunque non sia cittadino comunitario. I cittadini comunitari non entrano in territorio spagnolo ma circolano nello spazio europeo<sup>50</sup>. Per l'integrazione del reato non è necessario che vi siano più soggetti passivi. Tuttavia, l'art. 318-*bis* è consumato una solta volta – e non darebbe luogo a concorso di reato – indipendentemente dal numero di persone che sono oggetto del favoreggiamento, *trafico de migrantes*.

<sup>49</sup> Tribunale Supremo, n. 1166 del 21 dicembre 2010; altresì, Tribunale Supremo RJ/2011/1189

<sup>50</sup> Si veda CORCOY, MIR PUIG, cit., 1131

5. *Profili sanzionatori e responsabilità degli enti*

In conformità con quanto disposto dall'art. 1 della Decisione Quadro 2002/946/CE in merito alle “*sanzioni minime*”, l'art. 318 *bis* CPS prevede le sanzioni penali (*penas alternativas*) della 1) pena detentiva da tre mesi a un anno; 2) pena della multa da tre mesi a un anno.

Si potrà anche applicare la sanzione dell'espulsione, ex art. 89, comma 8 CPS<sup>51</sup> (art. 1, comma 2, della Decisione Quadro 2002/946/GAI).

È prevista anche la confisca dei mezzi di trasporto attraverso i quali si realizza il favoreggiamento/aiuto all'ingresso, o il transito clandestino attraverso il territorio spagnolo<sup>52</sup> (art. 1, comma 2, della Decisione Quadro 2002/946/GAI).

Infine, in conformità con quanto previsto anche dall'art. 2 della Decisione Quadro 2002/946/GAI, il comma 5 prevede la responsabilità degli enti, qualora concorrano i requisiti posti dall'art. 31-*bis* CPS. In particolare, si applica agli enti la pena alternativa della multa da uno a cinque anni, o quella dal triplo

<sup>51</sup> All'interno del capitolo relativo alle pene alternative alla reclusione, art. 89, comma 8: “*Cuando, al acordarse la expulsión en cualquiera de los supuestos previstos en este artículo, el extranjero no se encuentre o no quede efectivamente privado de libertad en ejecución de la pena impuesta, el juez o tribunal podrá acordar, con el fin de asegurar la expulsión, su ingreso en un centro de internamiento de extranjeros, en los términos y con los límites y garantías previstos en la ley para la expulsión gubernativa.*”

*En todo caso, si acordada la sustitución de la pena privativa de libertad por la expulsión, ésta no pudiera llevarse a efecto, se procederá a la ejecución de la pena originariamente impuesta o del período de condena pendiente, o a la aplicación, en su caso, de la suspensión de la ejecución de la misma.”*

<sup>52</sup> Audiencia Provincial di Ceuta 16/15, 19-2, che ha confiscato una moto d'acqua; altresì, Audiencia Provincial di Ceuta 14/15, 17-2, che ha confiscato un veicolo.

al quintuplo del vantaggio ottenuto, se la quantità dovesse essere più elevata. Ciò avviene qualora la quantità risultante per la multa secondo il *sistema giornaliero di quantificazione* della multa risulta inferiore rispetto al vantaggio economico ottenuto dalla persona giuridica. In tal caso, dunque, il giudice applica la multa in base al sistema proporzionale (secondo una finalità di prevenzione speciale nei confronti della persona giuridica<sup>53</sup>). Si possono anche applicare le pene indicate nelle lettere da *b*) a *g*) dell'art. 31 *bis*, comma 7.

In Spagna, inoltre, non viene punita la condotta del migrante che commette il reato di ingresso o soggiorno clandestino. In questi casi, sono previste alcune sanzioni all'interno del *derecho administrativo sancionadorio*. Sono anche previste delle infrazioni (illeciti amministrativi) nella *LOEx*, introdotto con la Ley Organica 4/2000 dell'11 gennaio, *sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social*<sup>54</sup>, in particolare all'interno del Titolo III “*De las infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador*“, in cui si distingue tra infrazioni lievi (art. 52), gravi (art. 53) e molto gravi (art. 54), nonché sanzioni (art. 55) ed il provvedimento di espulsione (art. 57).

<sup>53</sup> CORCOY BIDASOLO, MIR PUIG, cit., 1137.

<sup>54</sup> Di grandissima importanza è la Legge organica 4/2000, dell'11 gennaio, sui diritti e libertà degli stranieri in Spagna e la loro integrazione sociale, cfr. nt. 1 ed altresì <https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-544-consolidado.pdf>.

*APPENDICE NORMATIVA*

<p><b>TÍTULO XV bis</b> <b>Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros</b> <b>Artículo 318 bis</b> 1. El que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en territorio español o a transitar a través del mismo de un modo que vulnere la legislación sobre entrada o tránsito de extranjeros, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año.</p> <p>Los hechos no serán punibles cuando el objetivo perseguido por el autor fuere únicamente prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate.</p> <p>Si los hechos se hubieran cometido con ánimo de lucro se impondrá la pena en su</p>	<p><b>TITOLI XV bis</b> <b>Delitti contro i diritti dei cittadini stranieri.</b> <b>Articolo 318-bis Codice penale.</b></p> <p>1. Colui il quale intenzionalmente aiuti una persona che non sia cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea ad entrare nel territorio spagnolo o a transitare attraverso lo stesso in modo da violare la legislazione sull'entrata o il transito di stranieri, è punito con la pena della multa da tre a dodici mesi o una pena detentiva da tre mesi a un anno.</p> <p>I fatti non sono punibili quando l'obiettivo perseguito dall'autore sia unicamente quello del soccorso umanitario alla persona in questione.</p> <p>Se i fatti sono stati commessi con il fine di lucro si applica la pena nella sua</p>
---	--

<p>mitad superior.</p> <p>2. El que intencionadamente ayude, con ánimo de lucro, a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a permanecer en España, vulnerando la legislación sobre estancia de extranjeros será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año.</p> <p>3. Los hechos a que se refiere el apartado 1 de este artículo serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años cuando concorra alguna de las circunstancias siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• a) Cuando los hechos se hubieran cometido en el seno de una organización que se dedicare a la realización de tales actividades. Cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones o asociaciones, se les</li></ul>	<p>metà superiore.</p> <p>2. Colui il quale aiuta intenzionalmente, con fine di lucro, una persona che non sia cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea a soggiornare in Spagna, violando la legislazione sul soggiorno di stranieri è punito con una pena della multa da tre a dodici mesi o la pena detentiva da tre mesi a un anno.</p> <p>3. I fatti ai quali si riferisce il comma 1 di questo articolo sono puniti con la pena detentiva da quattro a otto anni quando concorra qualcuna delle seguenti circostanze:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• a) Quando i fatti siano stati commessi all'interno di una organizzazione che si dedichi alla commissione di tali attività. Quando si tratta dei capi, amministratori o responsabili di dette organizzazioni o associazioni, si</li></ul>
--	--

<p>aplicará la pena en su mitad superior, que podrá elevarse a la inmediatamente superior en grado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• b) Cuando se hubiera puesto en peligro la vida de las personas objeto de la infracción, o se hubiera creado el peligro de causación de lesiones graves.</li> </ul> <p>4. En las mismas penas del párrafo anterior y además en la de inhabilitación absoluta de seis a doce años, incurrirán los que realicen los hechos prevaliéndose de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público.</p> <p>5. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este Título, se le impondrá la pena de multa de dos a cinco años, o la del triple al quintuple del beneficio obtenido si la cantidad resultante fuese más elevada.</p>	<p>aplica la pena nella sua metà superiore, che si potrà elevare a quella immediatamente superiore di grado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• B) Quando si sia messo in pericolo la vita delle persone oggetto della violazione, o sia stato creato un pericolo per la commissione di lesioni gravi.</li> </ul> <p>4. Alla stessa pena del paragrafo superiore e con l'interdizione assoluta da sei a dodici anni, incorreranno coloro i quali realizzano i fatti avvalendosi della loro condizione di autorità, funzionario statale o funzionario pubblico.</p> <p>5. Quando ai sensi di quanto stabilito nell'art. 31-bis una persona giuridica sia responsabile dei delitti descritti in questo Titolo, si applica la pena della multa da due a cinque anni, o quella dal triplo al quintuplo del vantaggio ottenuto se la</p>
---	---

<p>Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.</p> <p>6. Los tribunales, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y sus circunstancias, las condiciones del culpable y la finalidad perseguida por éste, podrán imponer la pena inferior en un grado a la respectivamente señalada.</p>	<p>quantità dovesse risultare più elevata.</p> <p>Ai sensi delle regole stabilite nell'articolo 66-<i>bis</i>, i giudici e i tribunali possono allo stesso modo applicare le pene indicate nelle lettere b) a g) del comma 7 dell'articolo 33.</p> <p>6. I tribunali, prendendo in considerazione la gravità del fatto e le sue circostanze, le condizioni del colpevole e la finalità perseguita, possono imporre la pena inferiore di un grado a quella rispettivamente prevista.</p>
--	---